



La disciplina dei giochi

Dossier n° 53 - Schede di lettura
19 marzo 2019

Il regime concessionario dei giochi e delle scommesse

La **disciplina dei giochi pubblici**, intendendosi in senso più ampio giochi e scommesse, è contenuta in numerose disposizioni legislative, nonché in decreti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che si sono stratificati negli anni. I continui interventi legislativi sono stati finalizzati da un lato a **contrastare** il fenomeno del **gioco illegale** e dall'altro a **reperire maggiori entrate** per la copertura degli oneri recati dalle manovre di finanza pubblica.

Le attività di organizzazione ed esercizio dei giochi e delle scommesse sono qualificate come attività economiche per la prestazione di servizi e sono **riservate, per legge, allo Stato** ([decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496, articolo 1](#)). La riserva statale sull'organizzazione dei giochi trova il suo fondamento nell'esigenza di **tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica**, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco incontrollata, indiscriminata e senza regole.

La Corte costituzionale ha precisato più volte che la disciplina di giochi che comunque presentino un **elemento aleatorio e distribuiscano vincite** è riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza e pertanto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h).

Sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di giochi si segnalano le sentenze [n. 237 del 2006](#), [n. 72 del 2010](#) e, da ultimo, la [sentenza n. 108 del 2017](#).

In particolare, nelle citate sentenze, la Corte ha costantemente affermato che rientra nella competenza esclusiva statale non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo, ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che non sono ritenuti giochi d'azzardo (si tratta, ad esempio, delle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS, le cosiddette *new slot* e *videolottery*), considerati i caratteri comuni dei giochi – **aleatorietà e possibilità di vincite in denaro** – cui si riconnettono un **disvalore sociale**, la conseguente forte capacità di attrazione e concentrazione di utenti e la probabilità altrettanto elevata di usi illegali degli apparecchi impiegati per lo svolgimento degli stessi anche nel caso dei giochi leciti. Rispetto alle **finalità di tutela dell'interesse pubblico** ad una regolare e civile convivenza perseguite dal legislatore statale, il luogo o il locale in cui si sono realizzati certi comportamenti (installazione ed uso di apparecchi da gioco) è solo un elemento fattuale che non può spostare l'ordine delle competenze.

Sempre in tema di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si evidenzia come il legislatore nazionale sia intervenuto con numerosi provvedimenti in materia di **contrasto del gioco d'azzardo patologico e della tutela dei minori**. A mero titolo di esempio si ricordano: l'introduzione dell'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita; l'istituzione dell'[Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave](#) e del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP; il divieto della pubblicità del gioco e della partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni; l'introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi *new slot*; l'istituzione del logo No Slot.

Si segnala, infine, che la legge di stabilità 2016 ha previsto che in sede di Conferenza unificata fossero definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di **sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età**. L'intesa in Conferenza unificata sul [documento](#) presentato dal Governo che definisce le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico e i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale è stata raggiunta il **7 settembre 2017**.

Considerando le numerose nuove modalità di gioco affermatesi negli ultimi anni, rispetto soprattutto ai classici giochi del Lotto, del Superenalotto, delle classiche lotterie nazionali, delle scommesse sportive e ippiche, il Ministero dell'economia, attraverso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto di dover canalizzare le varie forme di gioco e scommessa in circuiti improntati ai principi della trasparenza, della tutela del consumatore e, più in generale, della legalità.

La **gestione** dei giochi e delle scommesse viene quindi effettuata **direttamente** o, a seguito di apposita **concessione**, per mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano adeguata garanzia di idoneità (articolo 2 del richiamato decreto legislativo n.496).

Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa pertanto da un lato sulla **riserva in favore dello Stato** in materia di giochi e scommesse e, dall'altro, sulla **concessione di servizio**, mediante la quale l'Amministrazione affida ad un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad **evidenza pubblica**, nel pieno rispetto della **normativa comunitaria**, l'esercizio del gioco, ampliando la

sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull'attività stringenti poteri di controllo.

La legge di stabilità 2011 ([legge n. 220 del 2010](#)) all'articolo 1, comma 77, prevede che è compito del MEF-Agenzia Dogane e Monopoli tenere aggiornato lo schema tipo di convenzione accessiva alle concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici (si veda, ad esempio, il [decreto 28 giugno 2011-Determinazione dei requisiti oggettivi](#) delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, e dei **requisiti soggettivi** posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori delle società concessionarie stesse).

Al riguardo, si ricorda che con la [sentenza n. 56 del 2015](#) la **Corte costituzionale** ha affermato che **sono legittime restrizioni all'attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione** per garantire un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato e padroneggiare i rischi connessi a questo settore. I motivi sono: contrasto alla diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia; tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d'età; lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore.

La **legislazione europea e gli interventi della giurisprudenza comunitaria** hanno contribuito a determinare l'approccio normativo sulla materia di giochi, in particolare assicurando **l'apertura della concorrenza** tra gli operatori economici interessati alle **concessioni** e tracciando chiaramente la **distinzione tra la figura della concessione** e l'altro strumento tipico di affidamento a terzi, cioè **l'appalto**. Al concessionario, a differenza che all'appaltatore, non solo viene chiesto di farsi carico, in tutto o in parte, del peso dell'intervento, ma si trasferisce il rischio finanziario dell'investimento derivante dallo sfruttamento della gestione, per un determinato periodo di tempo, del *business* connesso alla concessione.

La [sentenza della Corte di giustizia \(Quarta Sezione\) del 15 settembre 2011 \(causa C-347/09\)](#) ha chiarito le **condizioni** alle quali le norme sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi consentono ad uno Stato membro di istituire un **monopolio** per la gestione di giochi d'azzardo: si tratta, in particolare, di **ragioni imperative di interesse generale**, quali la tutela dei consumatori e la **tutela dell'ordine sociale**, a condizione che le restrizioni alla libera prestazione di servizi soddisfino i requisiti di proporzionalità. La massimizzazione delle entrate fiscali o dei profitti degli operatori economici non costituiscono giustificazioni per l'ordinamento dell'Unione. Successivamente, la [sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10](#) ha stabilito la **compatibilità di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse**, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, parità di trattamento degli operatori - attraverso il principio di equivalenza e di effettività - e proporzionalità, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza.

Si segnala che sul tema del gioco d'azzardo *on-line* la Commissione ha pubblicato nel 2011 un [Libro Verde](#) e successivamente nel 2014 ha adottato una [Raccomandazione](#), mentre per una **ricognizione comparata** sulla disciplina del gioco d'azzardo nei vari Paesi dell'UE si rinvia ai numerosi studi realizzati dalla Commissione europea e consultabili sulla pagina istituzionale [Commission work in the field of online gambling services](#).

Si ricorda infine che il settore del gioco legale in Italia negli ultimi anni ha registrato una **crescita** significativa tanto che complessivamente, secondo una ricognizione realizzata dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel [focus La fiscalità nel settore dei giochi](#), **le imprese operanti sono circa 6.600**, con oltre **100.000 occupati**, di cui il 20 per cento della filiera diretta e l'80 per cento della filiera indiretta (punti vendita, tabaccherie, bar, autogrill, edicole).

Secondo i dati presentati nello studio del CNR [Consumi d'azzardo 2017](#) il **42,8% della popolazione adulta** (15-64 anni), corrispondente a circa **17 milioni di persone**, ha partecipato a giochi con vincite o perdite di denaro **almeno una volta nel corso del 2017**, in **aumento di quasi 15 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione del 2014**. La prevalenza raggiunge il 45% nel campione dei giovani adulti tra i 15 e i 34 anni (circa 6 milioni di individui), mentre è rilevata al 32,8% (poco più di 2 milioni di persone) nella popolazione di età compresa tra i 65 e i 74.

Tale crescita è testimoniata anche dai dati sull'andamento del **giocato totale**, ossia dell'ammontare complessivo delle somme giocate, che in un decennio è quasi **triplicato**, passando da circa **35 miliardi di euro nel 2006 a 101.7 miliardi di euro nel 2017** (ultimo anno disponibile dai dati dell'Agenzia dogane e monopoli).

Come si vedrà in dettaglio nel successivo paragrafo sulle entrate erariali da giochi, si segnala che il giocato totale, vale a dire l'ammontare complessivo delle somme giocate (*coin in*), non corrisponde alla perdita effettiva dei giocatori (spesa), dato che a questi per legge è assicurato un ritorno minimo attraverso le vincite (*pay out*). Pertanto quello che rileva per il riparto successivo tra Stato e industria privata è il valore della **spesa effettiva** e non del giocato totale.

La disciplina fiscale dei giochi

La disciplina del prelievo erariale del settore dei giochi prevede modalità e aliquote diverse a seconda dei vari tipi di gioco.

Le entrate per l'erario provenienti dal settore sono sia di carattere **extra-tributarie che tributarie**. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo che si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta) le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di

gioco. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle lotterie istantanee e a quelle a estrazione differita. Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco viene classificato, invece, tra le entrate tributarie.

Preu

L'articolo 39, comma 13, del **decreto-legge n.269 del 2003** ha istituito il **Prelievo erariale unico (Preu)**, originariamente fissato in misura del **13,5** per cento delle somme giocate, che si applica agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti *amusement with prizes* (AWP o *new slot*) e lettera b), le cosiddette *videolottery* (VLT) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, *new slot*, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, *videolottery*.

La misura del prelievo negli anni è stata aumentata più volte. Nella XVIII legislatura, l'articolo 9, comma 6, del [decreto legge n. 87 del 2018](#) (cd. decreto dignità), ha aumentato il Preu sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:

- al 19,25% (AWP) e al 6,25% (VLT) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
- al 19,6% (AWP) e al 6,65% (VLT) dal 1° maggio 2019;
- al 19,68% (AWP) e al 6,68% (VLT) dal 1° gennaio 2020;
- al 19,75% (AWP) e al 6,75%(VLT) dal 1° gennaio 2021;
- al 19,6% (AWP) e al 6,6% (VLT) dal 1° gennaio 2023.

Il comma 1051 della [legge di bilancio 2019](#) ha successivamente incrementato le predette aliquote di un **ulteriore 1,35 per cento** per le *new slot* e **dell'1,25 per cento** per le *videolottery* a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale incremento, secondo la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019, dovrebbe apportare un **aumento di gettito** per gli anni **2019-2020** pari rispettivamente a **616,9** e a **614,9 milioni** di euro.

Infine, l'articolo 27, comma 2, del [decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, attualmente all'esame della Camera, modificando il suddetto comma 1051, dispone che l'aumento delle aliquote applicabili alle *new slot* sia **pari al 2 per cento**. Quest'ultimo incremento, secondo la relazione tecnica del provvedimento, dovrebbe apportare un **ulteriore aumento** del gettito di **154 milioni di euro** su base annua.

L'articolo 31 del predetto decreto stabilisce inoltre che per il 2019 i versamenti dovuti con riferimento al prelievo erariale unico a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno.

Si rammenta che l'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto legge n. 269 del 2003, aveva demandato al MEF - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: **i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del Preu dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo.**

In attuazione della disposizione dell'articolo 39 richiamato, in riferimento alle modalità di assolvimento del prelievo erariale unico dovuto sui sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S., sono stati emanati rispettivamente i decreti del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [del 12 aprile 2007](#) e del [1° luglio 2010](#) che **stabiliscono i termini e le modalità per la determinazione e per l'effettuazione dei versamenti del Preu.**

In particolare i due decreti direttoriali (articolo 6) dispongono che i concessionari assolvono il Preu, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante **quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:**

- a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;
- b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;
- c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;
- d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo.

Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del Preu, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo e l'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del Preu dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.

Imposta unica

L'**imposta unica**, istituita dal decreto legislativo del **23 dicembre 1998, n. 504**, si applica ai **concorsi pronostici** e alle **scommesse** di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero.

Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell'imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l'8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori). Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo la scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate Vincente nazionale e Accoppiata nazionale) l'aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Da ultimo, la **legge di bilancio 2019** ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica sia stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del **25 per cento** delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del **20 per cento**, se la raccolta avviene su rete fisica, e del **24 per cento**, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del **22 per cento** della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

La stessa legge di bilancio 2019 ha inoltre disposto la **soppressione**, a decorrere dal 1° luglio 2019, dell'**imposta unica sui concorsi pronostici sportivi** (gli attuali Totocalcio, IL9 e Totogol in via di soppressione) e **sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive**.

In attesa della riforma dei concorsi pronostici sportivi prevista dalla stessa legge di bilancio 2019, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, viene altresì stabilito che a partire dal **1° luglio 2019**, e sino all'entrata in vigore del provvedimento richiamato, **la ripartizione della posta di gioco** per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

- a) **montepremi: 75 per cento;**
- b) **compenso del concessionario: 5 per cento;**
- c) punto vendita a titolo di **aggio: 8 per cento;**
- d) **società Sport e Salute Spa** per le attività citate: **12 per cento.**

Imposta sugli intrattenimenti

L'**imposta sugli intrattenimenti**, istituita dal **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640**, la cui base imponibile è data dalla somma dei seguenti elementi:

- importo dei singoli titoli di accesso venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto;
- aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico (es. guardaroba);
- corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
- ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazioni e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati.

Alla base imponibile così determinata occorre poi applicare l'aliquota di riferimento prevista per la tipologia di intrattenimento considerata dalla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972.

TARIFFA

Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti		
°	Genere di attività	Aliquota°
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.°	16 per cento
2	Utilizzazione dei bigliardi, degli <u>elettrogrammofoni</u> , dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.°	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.°	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10 per cento

Aliquota IVA

L'**aliquota IVA**, prevista all'articolo 74 del **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**, si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro.

Infine, dal 2012, con decreto del [direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011](#), è stato introdotto un **prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500** per alcuni giochi. Da ultimo, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha fissato tale prelievo al **12 per cento** per i giochi: *videolottery*, Vinci per la vita-*Win for life* e SiVinceTutto SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar e **all'8 per cento** per le vincite al lotto.

La tassazione dei giochi in Italia nel 2018

Giochi		Base imponibile	Aliquota	Ulteriore tassazione-%
Lotto				
Lotto tradizionale	Entrate extratributarie		Differenziale per il banco	8% > 500
10 e Lotto	Entrate extratributarie		Differenziale per il banco	
Giochi numerici a tot. naz.				
Superenalotto	Imposta Unica	Raccolta	28,27%	12% > 500
Superstar	Imposta Unica	Raccolta	38,27%	12% > 500
Win for Life	Imposta Unica	Raccolta	23,27%	12% > 500
Lotterie				
Lotterie differite	Entrate extratributarie		Valore residuale	
Lotterie istantanee	Entrate extratributarie		Valore residuale	12% > 500
Giochi a base sportiva				
Concorsi a pronostici	Imposta Unica	Raccolta al netto di diritti fissi e ricevitori	33,84%	
Scommesse sportive e non sportive a quota fissa	Imposta Unica	Margine lordo	18% - raccolta rete fisica 22% - raccolta a distanza	
Scommesse a totalizzatore	Imposta Unica	Raccolta	20%	

Giochi		Base-imponibile	Aliquota	Ulteriore tassazione-%
Giochi a base ippica				
Scommesse ippiche a quota fissa	Imposta Unica	Margine lordo	43% raccolta rete fisica 47% raccolta a distanza	
V7	Imposta Unica	Posta di gioco	15%	
Bingo				
Bingo	Imposta Unica	Margine lordo	20%	
Apparecchi				
Apparecchi comma 6a (AWP) Art. 110-TUPLS	PREU	Totale della raccolta	19%	
Apparecchi comma 6b (VLT) Art. 110-TUPLS	PREU	Totale della raccolta	6%	
Apparecchi comma 7 (apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro) Art. 110-TUPLS	ISI e IVA	Imponibile medio annuo forfettario per categoria (biliardo, calcio balilla, ecc.)	8%	
Giochi di abilità a distanza (skill games)				
Giochi di abilità a distanza	Imposta Unica	Margine lordo	20%	
Giochi di carte e giochi di sorte a quota fissa				
Poker-cash	Imposta Unica	Margine lordo	20%	
Giochi da casinò	Imposta Unica			

Le entrate erariali da giochi

Nel **primo mese del 2019**, secondo i dati comunicati dal Mef nel [Bollettino entrate tributarie gennaio 2019](#), le **entrate totali** relative ai giochi (che includono le varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a **1.389 milioni di euro (+111 milioni di euro, pari a +8,7%)**. Per le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 1.359 milioni di euro (**+118 milioni di euro, pari a +9,5%**).

Nel **2018** ([Bollettino delle entrate tributarie 2018](#)) le **entrate totali** relative ai giochi sono risultate pari a **14.552 milioni di euro (+534 milioni di euro, pari a +3,8%)**.

Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di **14.045 milioni di euro (+516 milioni di euro, pari a +3,8%)** per effetto essenzialmente dell'andamento delle entrate sulle vincite al lotto (**+412 milioni di euro, +5,8%**).

La dinamica del gettito nel 2018 è stata caratterizzata da una crescita costante intorno al 7% nel primo semestre e da una successiva contrazione nel secondo semestre (da +7,3% di giugno fino a +3,8% a dicembre).

Si segnala che le entrate erariali sono maggiori rispetto a quelle assicurate dalla sola base dell'imposizione fiscale sulla raccolta, perché alla quota prelevata direttamente sulla raccolta netta si aggiungono gli introiti che lo Stato percepisce dalle imprese per le concessioni e per le imposte ordinarie.

L'Agenzia Dogane e Monopoli ha aggiornato inoltre sul proprio sito istituzionale anche la **mappa completa** del gioco legale in Italia relativamente all'anno **2017**.

I [dati relativi al gioco legale in Italia disaggregati](#) per regione, provincia, comune e per tipologia di gioco, mostrano che la **spesa complessiva** (perdita dei giocatori) per il **gioco fisico e telematico** è stata nel 2017 di circa **19 miliardi di euro** mentre il **ricavo dall'imposizione fiscale** è risultato pari a circa **9,8 miliardi di euro**; l'incidenza della tassazione sullo speso è superiore al 51%.

Si ricorda che nel 2017 il **giocato totale** (fisico + telematico ovvero l'insieme delle puntate effettuate dalla collettività dei giocatori) è stato di **101.7 miliardi di euro** mentre le **vincite** sono ammontate a 82,7 miliardi di euro. Il **giocato on line** risultava pari a 26,9 miliardi, le vincite *on line* a circa 25,5 miliardi, le entrate per l'erario a 304,6 milioni di euro e la spesa a 1.380 milioni di euro.

Con riferimento ai dati degli anni precedenti, nel 2010 la **raccolta dai giochi** (il totale del giocato) ammontava a 61,1 miliardi di euro, per poi aumentare a 79,6 miliardi nel 2011 e a 87,5 miliardi nel 2012. A partire dal 2013 si registra una flessione (84,6 miliardi) che ha portato al dato di 84,3 miliardi nel 2014. Nel 2015 la raccolta è aumentata portandosi a 88,2 miliardi. Nel 2016 la raccolta ammontava a circa 96 miliardi. La spesa complessiva per il gioco fisico e telematico è stata nel 2016 di circa 19,4 miliardi di euro (cioè il 20% della raccolta, pari a 96,1 miliardi). La popolazione adulta ha speso in media circa 400 euro/anno per persona. Il totale dei 19,4 miliardi spesi nel gioco legale nel 2016 è affluito per 10,4 miliardi di euro all'Erario e per poco meno di 9 miliardi alla filiera (costituita da circa 100 mila soggetti tra concessionari, gestori, produttori di sistemi di gioco, esercenti tabaccherie).

Le **entrate erariali** sono passate da 8,9 miliardi del 2010, a 8,6 miliardi nel 2011 e a 8,3 miliardi nel 2012. Nel 2013 ammontavano 8,5 miliardi, nel 2014 si attestavano a 8,3 miliardi. Nel 2015 le entrate fiscali sono risultate pari a 8,7 miliardi. Nel 2016 le entrate erariali ammontano a oltre 10 miliardi. L'incremento è dovuto in gran parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento (AWP e VLT) prevista con la legge di stabilità 2016. Oltre la metà del gettito (5,8 miliardi) deriva dagli apparecchi da divertimento; oltre 3,5 miliardi dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8 miliardi dal gioco del Lotto, 1,3 miliardi dal Gratta&Vinci, 0,47 miliardi dal SuperEnalotto).

Il recente quadro normativo

Come anticipato, il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia.

Nella **XVIII legislatura** il [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#) ha previsto una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi:

- **aumenta la ritenuta sulle vincite** del gioco numerico a quota fissa denominato **10&Lotto** fissandola **all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019**;
- dispone, come precedentemente ricordato, **l'aumento** delle aliquote del Prelievo erariale unico;
- stabilisce che il **rilascio dei nulla osta di distribuzione** ai produttori e agli importatori delle *new slot* venga subordinato al **versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro** per ogni singolo apparecchio (per i **concessionari** di apparecchi *new slot*, **per il solo anno 2019**, il corrispettivo *una tantum* è fissato in **200 euro** per ogni singolo apparecchio);
- chiarisce che l'introduzione della **tessera sanitaria** per l'**accesso agli apparecchi new slot** deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto;
- dispone la maggiorazione dei versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo **acconto** relativi al sesto bimestre;
- aumenta le pene, per chiunque esercita **abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici** che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la **reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro**;
- prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un **piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale;
- **inserisce una nuova sanzione** per chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, **apparecchi** destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, **non rispondenti alle caratteristiche del testo unico** delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro** per ciascun apparecchio e la **chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni**.

Già la [legge di bilancio 2019](#) aveva introdotto numerose misure in materia di giochi (commi 569 e 571, da 634 a 639, 1051, 1052, e da 1095 a 1098).

I commi **569 e 571** prevedono misure volte a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano **l'orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito**

identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero di **monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni**.

L'Agenzia delle entrate a tal fine, per il tramite del *partner* tecnologico Sogei, ha realizzato un'applicazione, denominata **SMART** (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico), che gestisce il monitoraggio a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'offerta dei vari tipi di gioco e la distribuzione dei punti vendita sul territorio.

Come sottolineato [nella scheda di presentazione](#) dell'Agenzia, l'applicazione permette anche di rappresentare l'andamento di ciascun dato nel tempo con l'elaborazione di svariate tipologie di analisi come la raccolta o la spesa del giocatore sul reddito. L'applicativo rende effettive le norme della legge di bilancio per il 2019 che demandano agli enti locali la disciplina sugli orari in cui sono attivi gli apparecchi da intrattenimento, monitorandone gli orari. Per il momento questa funzione può essere esercitata per le *videolottery* e a partire dal **1° luglio 2019**, successivamente sarà estesa anche alle *slot machine* che consentiranno il gioco pubblico da remoto.

SMART è in grado di registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali e fornire una rappresentazione cartografica delle zone in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori degli orari consentiti – a partire dalla scala nazionale fino alla provincia – in un intervallo di tempo determinato. Ogni comune, autonomamente, può quindi programmare gli orari di funzionamento delle *videolottery* presenti nel proprio territorio secondo le normative locali adottate. Per quanto riguarda il monitoraggio dei dati, i comuni, le province e le regioni possono elaborare statistiche sulla base di variabili come i punti vendita, la raccolta e le vincite.

I **commi da 634 a 639** dispongono la **riforma dei concorsi pronostici sportivi**, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; introducono nuovi **criteri di ripartizione della posta di gioco**; prevedono la **sospensione** o la **chiusura definitiva dei precedenti giochi simili**, come il Totocalcio. In particolare i **nuovi criteri di ripartizione** della posta di gioco definiscono la **percentuale** da destinare a ciascuna attività:

- a) **montepremi**: tra il 74 per cento e il 76 per cento;
- b) **compenso del concessionario**: 5 per cento;
- c) **punto vendita a titolo di aggio**: 8 per cento;
- d) **Sport e Salute Spa** per attività sociali, sportive, culturali: tra l'11 e il 13 per cento.

Come ricordato, il comma **1051** incrementa a decorrere dal **1° gennaio 2019 dell'1,35 e dell'1,25 per cento** le aliquote del **Preu** applicabili agli apparecchi *new slot* e *videolottery* e fissa la **percentuale minima destinata alle vincite (pay-out)** rispettivamente al **68 per cento** per le *new slot* e all'**84 per cento** per le *videolottery*, mentre il comma **1052** prevede gli interventi sull'**imposta unica** elencati precedentemente.

I commi da **1095 a 1098** stabiliscono alcune **proroghe in materia di concessioni pubbliche** per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei **nulla osta** per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Prevedono inoltre che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto **non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio**.

Anche il [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#) contiene alcune norme sulla materia dei giochi. In particolare l'**articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità**, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo (per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data). La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione.

Il provvedimento **augmenta** inoltre, come ricordato in precedenza, la **misura del prelievo erariale unico** sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per gli anni **dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2023**.

Gli articoli **da 9-bis a 9-quater** dispongono alcune misure volte al **contrasto del disturbo da gioco d'azzardo**, mentre l'articolo **9-quinquies** istituisce il logo **No Slot**.